



COMUNE DI ADELFA
(Prov.di BARI)
Via V. Veneto n.122- 70010 ADELFA (BA)

Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 28.09.2011 e modificato con deliberazione C.C. n.49 del 29.11.2016.



Allegato a)

COMUNE DI ADELFA
(Prov.di BARI)

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 1
Costituzione e composizione

1- Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo intero Commissioni permanenti stabilendone le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2- Le Commissioni sono costituite da Consiglieri comunali. I componenti le Commissioni sono nominati dal Consiglio con votazione palese su disposizione dei rispettivi capigruppo. Ciascuna Commissione è composta da 5 membri di cui 3 scelti dalla maggioranza e 2 dalle minoranze rappresentate.

In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un membro della Commissione, il Consiglio Comunale stesso procede alla sostituzione.

3- Sono aggregati ad ogni Commissione n.3 esperti esterni senza diritto di voto. Gli esperti esterni sono nominati dal Consiglio Comunale con votazione segreta, attingendo da un Albo formato tramite avviso pubblico. L'eventuale mancata nomina degli esperti esterni non pregiudica l'insediamento ed il funzionamento delle Commissioni permanenti.

4- La nomina e le funzioni dei componenti delle Commissioni, **compresi gli esperti esterni**, sono a titolo gratuito.

5- Ciascun Consigliere non potrà far parte di più di 2 Commissioni Consiliari.

Articolo 2
Presidenza e convocazione delle Commissioni

1- Il Presidente ed il Vice presidente sono eletti dalla stessa Commissione nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2- In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente.

3- Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere più giovane.

4- Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale, alla Giunta, e agli organismi di partecipazione popolare.

5- Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli

argomenti da trattare in ciascuna di esse almeno un giorno prima, con avviso scritto, da recapitare anche al Sindaco ed all'Assessore al ramo. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6- La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione. La riunione è tenuta entro cinque giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al Protocollo Generale del Comune.

7- Per tematiche di motivata urgenza, le Commissioni possono essere riunite anche entro le 24 ore precedenti anche con comunicazione verbale.

8- Le adunanze delle Commissioni Consiliari sono pubbliche.

Articolo 3 **Funzionamento delle Commissioni**

1- La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri, salvo diverse disposizioni di legge, in caso di parità di voto, quello del Presidente vale il doppio.

2- Ciascun Consigliere impossibilitato a partecipare alle sedute della Commissione Consiliare cui appartiene può farsi sostituire da altro Consigliere del proprio gruppo.

3- Più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta quando la materia in esame riguarda più competenze. In tal caso la convocazione viene fatta d'intesa fra i Presidenti interessati e la presidenza della seduta compete al presidente più anziano.

4- Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione ed intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, senza diritto di voto.

Articolo 4 **Ruolo, Funzioni e Poteri**

1- Le Commissioni permanenti nell'ambito delle competenze attribuite dallo Statuto provvedono:

- a) all'esame per materia, di tutte le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- b) ad effettuare studi, indagini e ricerche al fine di elaborare proposte da sottoporre all'esame degli organi deliberanti del Comune;
- c) disporre ove lo ritengono opportuno, indagini conoscitive sugli argomenti di propria competenza.

2- L'esame delle proposte di deliberazione di cui alla lettera a) del comma 1, si conclude con un parere che sarà riferito al Consiglio in forma scritta mediante copia del verbale delle sedute della Commissione. Quando il parere è negativo deve essere motivato. Lo stesso parere non è vincolante

per il Consiglio Comunale.

3- Nell'ambito delle competenze di cui alla lettera b) del precedente comma 1, le Commissioni permanenti hanno potere di iniziative autonome e possono prospettare alla Giunta e al Consiglio proprie proposte chiedendo di deliberare sulle stesse.

Articolo 5 **Durata in carica – Rinnovo- Decorrenza**

- 1- Le Commissioni permanenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale. Esse debbono essere rinnovate entro 60 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
- 2- I singoli membri delle Commissioni sono sostituiti seguito di morte, di dimissioni e perdita della qualità di Consigliere.
- 3- I membri delle Commissioni compreso gli esperti esterni, possono essere dichiarati decaduti a seguito dell'assenza non giustificata a tre sedute consecutive della Commissione. In tal caso la procedura è avviata dal Presidente della Commissione, che formula all'interessato la contestazione, chiede le eventuali osservazioni da trasmettere entro il termine di 10 giorni e propone la decadenza della Commissione nella sua prima seduta utile.
La pronuncia favorevole di decadenza è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale che provvede ad inserire l'argomento nella prima seduta utile del Consiglio Comunale. Il componente della Commissione dichiarato deceduto non può essere rieletto nella stessa Commissione.

Articolo 6 **Insediamiento**

- 1- La seduta di insediamento di ogni Commissione deve tenersi entro venti giorni dalla sua costituzione.
- 2- La seduta di insediamento è convocata dal Presidente del Consiglio ed è presieduta dal membro della Commissione più anziano di età.

Articolo 7 **Verbale delle sedute**

- 1- Per ciascuna riunione il Presidente , coordinato dal segretario, cura la relazione, entro cinque giorni ad essa consecutivi, di un verbale che illustra i lavori effettuati dalla Commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati.
- 2- Il verbale deve essere depositato presso gli Uffici Comunali, a disposizione dei Consiglieri, del Sindaco, della Giunta e del Segretario Comunale.

Articolo 8

Norme Finali

1- L'entrata in vigore del presente regolamento comporterà ipso iure l'abrogazione del precedente regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione Consiliare e delle Conferenze dei Capigruppo approvato con deliberazione del C.C. n.22 del 26.06.2002.